

L'ORGANO DI REVISIONE
QUALE ORGANO DI CONTROLLO
SULL'ATTIVITÀ DELL'ENTE LOCALE
E DI SUPPORTO ALL'ATTIVITÀ DELLA CORTE DEI CONTI

Dott. Tommaso Pazzaglini

Dottore commercialista specializzato in Amministrazione Pubblica,
Revisore Legale, membro del consiglio nazionale di ANCREL

ANCREL

PROGRAMMA ANCREL
2021 - 2024

ORGANIZZAZIONE

La crescita esponenziale di Ancrel di questi anni è frutto di un adeguamento dell'organizzazione sotto diversi punti di vista:

- Newsletter e sito web con novità normative e giurisprudenziali
- Corsi di formazione
- Sedi locali rappresentative
- Gruppi di lavoro



LA SCUOLA DI FORMAZIONE DI ANCREL

L'esperienza positiva dei corsi organizzati da Ancrel nazionale, l'altissimo gradimento ed adesione degli iscritti in tutta Italia, hanno contribuito a progettare un percorso che porti ad una vera e propria scuola di formazione ANCREL.

Una scuola che possa essere accreditata a tutti i livelli (già oggi Ancrel Nazionale è accreditata alla SNA e al CNDCEC).

La scuola potrà essere aperta anche a non revisori e porsi come punto di riferimento per la formazione in tema di contabilità pubblica anche in vista della riforma inclusa nel PNRR che dovrebbe perfezionarsi entro il 2027.

Ci piacerebbe intitolare la scuola ad Antonino Borghi.

PREMIO ANTONINO BORGHI

L'obiettivo è quello di promuovere la contabilità pubblica nei percorsi di formazione universitaria e post universitaria.

L'auspicio è quello di effettuare studi, ricerche ed approfondimenti insieme al mondo accademico che a nostro avviso necessita della sinergia con il mondo dell'economia e delle professioni.

RAPPORTI CON LA CORTE DEI CONTI

Il nostro obiettivo è quello di sensibilizzare la Corte dal punto di vista della tempestività dei controlli.

È necessario che i revisori siano in grado di accedere a Con.TE in fase istruttoria delle loro verifiche sui preventivi e rendiconti. In questo modo i questionari potranno essere acquisiti dalla Corte in tempo reale avviando subito l'istruttoria. Negli schemi di parere e relazione i revisori potranno quindi sia fare riferimento a quanto trasmesso alla Corte quanto inserire elementi di valutazione aggiuntivi specifici per le Amministrazioni su cui si presta l'incarico.

Inoltre, si deve rendere massima la sinergia con BDAP per evitare la richiesta di dati già presenti nel sistema.

L'auspicio è che su certe tematiche poste in capo alla Corte si possa instaurare un preliminare confronto con i rappresentanti di ANCREL.



INDIPENDENZA E PROFESSIONALITA' DELL'ORGANO DI REVISIONE

La battaglia di ANCREL continua. Per noi la serietà, l'indipendenza e la professionalità sono requisiti irrinunciabili e saranno sempre il faro della nostra azione.

A distanza di quasi due anni dal 57-ter occorre fare e condividere delle riflessioni.

La riforma ha delle evidenti storture tecniche che rendono di fatto impossibile mettere mani al regolamento.

Il ritorno alla nomina politica del presidente è una sconfitta ma lo è altrettanto e anzi, forse di più, il constatare che tanti colleghi non svolgono secondo deontologia professionale i loro mandati.

Serve una complessiva riforma che salvaguardi i rispettivi ruoli e garantisca da un lato il requisito dell'indipendenza (rafforzamento del sistema del sorteggio) e dall'altro quello della professionalità (non tutti hanno gli stessi requisiti per svolgere la revisione degli enti locali e 10 crediti formativi sono del tutto insufficienti).

➤ Riflessione sul ruolo di collaboratore ex art. 239, comma 4

SEZIONE GIURISDIZIONALE REGIONALE PER L'EMILIA ROMAGNA

- Circolare n. 1/2021 ad oggetto: «resa del conto da parte degli agenti contabili e deposito conti giudiziali alla Sezione giurisdizionale della Corte dei conti. Anagrafe agenti contabili - art.137 e segg. Del Codice della giustizia contabile d.lgs. 174/2016 e d.lgs. correttivo n.114 del 7.10.2019 ed istruzioni operative»

SEZIONE GIURISDIZIONALE DI CONTROLLO PER L'EMILIA ROMAGNA

- Deliberazione n. 241/2021/INPR ad oggetto: «LINEE GUIDA RIGUARDANTI INCARICHI DI COLLABORAZIONE, CONSULENZA, STUDIO E RICERCA, AI FINI DELL'ADEMPIMENTO DI CUI ALL'ART. 1, COMMA 173 DELLA L. N. 266/2005»
- Deliberazione 2 marzo 2022 n. 27/2022/INPR ad oggetto: «INDAGINE SULL'APPLICAZIONE DEI PRINCIPI CONTABILI IN ORDINE ALLA VERIFICA DELLA CONSISTENZA DELLA CASSA E DEL FONDO RISCHI DA CONTENZIOSO»
- Deliberazione n. 108/2022/VSGO del 22 luglio 2022 ad oggetto: «CONTROLLO SULLA RAZIONALIZZAZIONE DELLA SPESA AI SENSI DELL'ART 6, COMMA 3, DEL D.L. N. 174/2012: ESITO INDAGINE AVVIATA A TITOLO SPERIMENTALE CON DELIBERAZIONE DELLA SEZIONE N. 242/2021/INPR»

Matrice qualità della spesa – salute finanziaria

+ Qualità della spesa	3. Bassa salute finanziaria e alta qualità della spesa	4. Alta salute finanziaria e alta qualità della spesa
	1. Bassa salute finanziaria e bassa qualità della spesa	2. Alta salute finanziaria e bassa qualità della spesa
−	−	+

Salute finanziaria

- a) **la qualità della spesa** diventa un elemento meritevole d'attenzione solo dinanzi a difficoltà rilevate negli equilibri di bilancio; gli Enti sono in grado di individuare i punti di debolezza della qualità della spesa solo se presentano una situazione di difficoltà finanziaria;
- b) l'attenzione è generalmente spostata più sugli aspetti di salute finanziaria [rectius, di tenuta degli equilibri finanziari] che di **qualità della spesa**, denotando una probabile necessità di potenziamento degli strumenti di analisi quantitativa tipici del controllo di gestione, per il monitoraggio della qualità della spesa; si rileva, in altri termini, l'implementazione negli Enti di un controllo di gestione attivato in chiave formalistica, non in grado di fornire analisi che stimolino riflessioni realmente orientate verso il miglioramento della qualità della spesa;
- c) **l'utilizzo del benchmarking sembra essere ancora limitato**, specie per l'analisi e l'applicazione delle migliori prassi; qualora utilizzato, è generalmente circoscritto alla mera individuazione del posizionamento dell'ente e non già per il miglioramento della qualità della spesa;
- d) **la possibilità di migliorare i propri livelli di efficienza non sembra percepita dai comuni con bassa qualità della spesa; ciò sembrerebbe avvalorare l'ipotesi che i comuni con maggiori difficoltà di efficienza non riescano ad elaborare programmi e progettualità rivolte al miglioramento, rimanendo ancorati a schemi gestionali consolidati, benché non efficienti;**
- e) appare essenziale il corretto funzionamento dei controlli interni, sia in termini di monitoraggio del rispetto dei cronoprogrammi, sia in termine di costruzione di plausibili indicatori di efficienza ed economicità..

Grazie